



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO BOVINO E AVICOLO), SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DELL'UVA (VINACCE) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) – “SOCIETÀ AGRICOLA GAIARINE DI TOMBACCO OTELLO E FIGLI S.S.” – COMUNE DI GAIARINE (TV).

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Piave e trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 237316 del 17/05/2011, ossia:
 - a. il volume di invaso specifico a servizio dell'area di intervento dovrà avere un valore di almeno 500 m³/Ha, e perciò un volume complessivo di 415 m³ ragguagliati sulla superficie complessiva di 0,8311 Ha;
 - b. per garantire un corretto funzionamento del sistema di laminazione è opportuno predisporre la rete di raccolta delle acque meteoriche, costituita dalle tubazioni di diametro 600 mm, con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1 per mille;
 - c. l'area verde indicata in progetto deve essere conformata con pendenza longitudinale almeno del 0,3% verso il manufatto di regolazione in modo da favorire lo svuotamento durante la fase di decrescenza dell'onda di piena;
 - d. il manufatto di regolazione delle portate, predisposto in corrispondenza del collegamento con il fossato lato nord rispetto all'area di intervento, deve avere una bocca tarata di diametro pari a 7 cm in modo da far defluire una portata massima di 5 l/s Ha verso la rete di scolo superficiale, un setto di altezza pari a 80 cm rispetto al fondo ed una griglia “fermaerbe” ancorata al setto;
 - e. la bocca tarata dovrà essere posizionata con quota di scorrimento pari alla quota di fondo della tubazione afferente da monte, in modo da evitare la formazione di ristagni d'acqua all'interno del manufatto di regolazione che possano pregiudicarne la funzione di modulazione;
 - f. effettuare frequenti operazioni di manutenzione del manufatto di regolazione, tramite lo smontaggio e la pulizia della griglia “fermaerbe” e dell'area di espansione con la rimozione del materiale sedimentato e la ripresa delle eventuali erosioni.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/6189/14579/MF) e trasmesse alla Regione del Veneto con nota prot. n. 431856 del 19/09/2011, ossia:
 - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita; % verso il manufatto di regolazione, in modo da favorire lo svuotamento durante la fase di decrescenza dell'onda di piena;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;



4e78c1e2



- h. l'esercizio delle linee A.T. e M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
3. Realizzare la variante di progetto conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 4. Garantire l'esercizio delle opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 5. Realizzare la variante alla rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto, a servizio:
 - a. della termostatazione fermentatori anaerobici;
 - b. delle strutture abitative e agricolo-produttive connesse con l'impianto.In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 6. Garantire l'esercizio e la rilevazione dei dati del contabilizzatore dell'energia termica destinata alla rete di teleriscaldamento utile alla fase di riscaldamento delle serre, i cui dati dovranno essere trasmessi annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso). In caso di mancato avvio in esercizio delle utenze, si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 7. Garantire il rispetto delle modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 8. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
 - a. effluente zootecnico avicolo – pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 1° marzo 2017 al n. 1202);
 9. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
 - a. sottoprodotto della lavorazione delle uve (vinacce ottenute dalla vinificazione di uva da vino) - contratto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Prov.le di Pordenone il 24 dicembre 2010, al n. 10132).
 10. L'approvvigionamento del materiale fecale e del sottoprodotto di cui ai precedenti punti viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
 - a. effluente zootecnico avicolo – pollina; 365 tonnellate all'anno tal quali;
 - b. vinacce ottenute dalla vinificazione di uva da vino: 400 t/a t.q..
 11. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) “sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.



4e78c1e2



12. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), rispettare la Circolare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – protocollo n. 825/2015 del 29/01/2015 – in attuazione del D Lgs n. 9/2010 la quale indica nelle sotto elencate azioni le operazioni atte a prevenire la diffusione di malattie potenzialmente trasmissibili:
 - a. dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati procedere al lavaggio e disinfezione dei mezzi;
 - b. il trasporto dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati avvenga su veicoli o contenitori stagni e coperti in modo da evitare le fuoriuscite di liquidi e/o materiale potenzialmente infetto, in particolare le polveri;
 - c. aspergere con disinfettante la superficie di carico prima di procedere alla copertura del mezzo;
 - d. sempre al fine di limitare la diffusione di pulviscolo infetto, aspergere il cumulo del sottoprodotto (pollina) destinato al trasporto con disinfettante.
13. In riferimento ai contratti/accordi di cui al precedente punto, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Gaiarine (TV), ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) e all'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
14. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
15. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
16. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
17. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
18. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione della variante, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
19. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Gaiarine.
20. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
21. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
22. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (potenza termica disponibile 4.290 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'ulteriore autoconsumo aziendale.
23. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari..
24. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.



4e78c1e2



25. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³

28. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso).
29. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
30. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
31. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, dandone adeguata formazione al personale addetto. In particolare si chiede la presenza di un rilevatore di gas portatile.
32. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di cui all'allegato IX, Parte B del DM 25 febbraio 2016, l'utilizzazione agronomica del digestato, cd. "digestato agroindustriale", dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia (articoli 20 e 21 dell'allegato "A" alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016), nonché alle disposizioni di dettaglio che interverranno in materia.
33. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare le caratteristiche chimiche del "digestato agroindustriale" attraverso l'effettuazione di analisi trimestrali prodotte da laboratori accreditati, come previsto dalla LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
34. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni regionali applicative previste dal DM 25 febbraio 2016 come approvate con DGR n. 1835/2016, applicare il sistema di calcolo dell'apporto dell'azoto all'ettaro previsto nell'allegato "A" alla DGR n. 1835/2016 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; il piano di utilizzo agronomico del digestato va adeguato sulla base dei risultati analitici trimestrali di cui al precedente punto, nel rispetto dei limiti massimi di azoto/anno distribuibili per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato "2a" contenuta nell'allegato "A" alla DGR n. 1835/2016.
35. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) almeno dieci (10) giorni prima dello spandimento agronomico in campo le analisi del "digestato agroindustriale" autorizzato e dimostrare l'uso di tali parametri relativamente al contenuto di azoto nella documentazione che abilita allo spandimento.
36. Con riferimento al campionamento del "digestato agroindustriale", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso).
37. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
38. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).



4e78c1e2



39. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
40. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
41. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
42. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Gaiarine (TV) la data di dismissione dell'impianto.
43. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
44. In relazione al precedente punto, rispettare i termini e le condizioni della polizza fideiussoria n. 96.147972266 del 9 agosto 2016 emessa da "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.", ai finalizzata a cautelare l'amministrazione regionale dalla eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità dell'impianto per la prevenzione degli incendi, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (riferimento pratica VV.F n. 67969, protocollo n. 0004028 del 24/02/2011).



4e78c1e2

